



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

N _____ DEL _____

1

OGGETTO: Convenzione avente ad oggetto un accordo di collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e l'ASL Napoli 3 Sud, per lo svolgimento delle reciproche attività istituzionali volte a garantire un'assistenza sanitaria immediata e tempestiva all'interno del Parco, anche attraverso l'attività di primo soccorso e di trasporto sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei è un istituto del MIBACT che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- l'ASL Napoli 3 Sud è un ente pubblico, dotato di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, deputato all'erogazione di servizi sanitari in quanto facente parte del servizio sanitario nazionale;
- l'ASL Napoli 3 Sud ha competenza territoriale sul servizio 118 di emergenza sanitaria;
- il Servizio di Emergenza Territoriale 118, per effetto del DPR 27 marzo 1992 e successivo Atto di Intesa Stato-Regioni dell'11/04/1996, ha assunto la competenza esclusiva in materia di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso sanitario territoriale, nonché di trasporto dei pazienti alle strutture della rete ospedaliera;

Visto

- l'art. 32 della Costituzione italiana;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 che ha riordinato la disciplina in materia sanitaria;
- *la L. 241/90 la quale, all'art.15, prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;*
- il DPCM 29/11/2001 che ha definito i "Livelli Essenziali di Assistenza";
- l'Accordo sulle "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate" nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/9/CR8C/C7 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- il Piano della Regione Campania di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015 DECRETO n. 33 del 17/05/2016 che ha disciplinato la rete territoriale Emergenza-Urgenza e il sistema 118;

- il Decreto Dirigenziale D.G. *Tutela della Salute e delle politiche sociali e socio-economiche* n. 77 del 19.04.2017, con il quale la Regione Campania ha recepito l'Accordo "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate";
- il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute";
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il d.l. 16 maggio 2020, n. 33 (recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"), il quale fa cessare le già vigenti misure limitative al 18 maggio, in ambito di ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, al c. XIV, prescrivendo che debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Solo in assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Inoltre, le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 19/2020 o del c. XVI.
- Visto il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;
- Viste le Linee Guida della Regione Campania del 17.05.2020 e ss.;
- Visto inoltre il prolungamento fino al 31 luglio 2021 dell'operatività di quanto disposto dal DPCM 2 marzo 2021 (art. 1, co. 1, D.L. 52/2021);

Considerato altresì che

il D.L. 52/2021 ha anche prorogato al 31 luglio 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri il 21 aprile 2021) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, ha prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 10, co. 1 e 2).

Vista altresì

- la Legge 12 novembre 2015 n. 182 recante "*Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali*", il quale ha considerato "*servizi essenziali*" l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione;

Considerato che

- il Parco presenta un'estensione di oltre 40.000 ettari con una morfologia territoriale ed una viabilità interna tale da non rendere agevoli le operazioni di soccorso medico in particolare quelle di emergenza 118, il tutto unito al fatto che il Parco accoglie oltre 3 milioni di visitatori annui, con un numero medio giornaliero paragonabile ad un evento "che richiama rilevanti quantità di visitatori in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- negli ultimi anni la media di interventi di primo soccorso medico registrati all'interno del Parco è variata tra i settecento e gli ottocentocinquanta interventi annui;
- il servizio di primo soccorso medico all'interno del Sito, attraverso un **punto di stazionamento del personale 118**, integrato stabilmente con le Centrali Operative del Servizio di Emergenza Territoriale 118, garantisce un'assistenza immediata in loco ed un soccorso tempestivo ed efficace, in quanto in grado di immettere in via esclusiva i pazienti nelle reti tempo-dipendenti;
- l'attivazione di un punto di stazionamento 118 *in situ*, permetterebbe la presa in carico immediata dei pazienti e la riduzione dei tempi di attesa dell'intervento, molte volte deleteri per la vita stessa del paziente. Inoltre, verrebbe garantita la certificazione legale delle prestazioni rese, ivi compresa la refertazione legale da inviare alle autorità giudiziarie;
- l'emergenza sanitaria in corso, da Covid19; ha reso più pregnante l'esigenza di garantire, poi, agli ingressi del Sito, personale competente, per l'attivazione di procedure relative al controllo ed alla sicurezza dei visitatori;
- la ASL nell'anno 2020 ha reso il proprio servizio nell'ambito del PAP espletando attività di supporto anche all'attivazione delle misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del Covid-19 come autorizzato dal DG ASL con nota acquisita al protocollo MIBACT_PA-POMPEI|01/06/2020|0004748-A;

Valutato

- il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (prot.n.13096 del 25/09/2017) la quale si è già espressa positivamente in merito alla possibilità di affidamento all'ASL Na3 Sud, previo accordo di cooperazione ex art. 15 L. n. 241/90, del servizio di primo soccorso e di trasporto sanitario, considerato che alla stessa compete in via esclusiva "*la gestione ed il coordinamento di detti servizi, e che siffatto affidamento potrebbe garantire un vantaggio in termini qualitativi degli stessi*";
- La garanzia dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, costituiscono, insieme alla valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali, compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;

Considerato altresì che

- tra le parti è stata già sottoscritto un accordo di collaborazione, rep.n. 111 del 29.12.2017, finalizzato ad un'assistenza sanitaria immediata e tempestiva all'interno del Parco Archeologico di Pompei, con possibilità di rinnovo;
- a seguito della scadenza del su richiamato accordo e a seguito di successivi rinnovi disposte dall'Amministrazione, il servizio di primo soccorso è stato

- eseguito da parte dell'ASL Napoli 3 SUD senza soluzione di continuità anche durante il corso dell'emergenza sanitaria da coronavirus (parte dell'anno 2020);
- difatti, con nota del 10.03.2020 prot. n. 2986, il Parco Archeologico di Pompei conferiva l'incarico di Responsabile e di Direttore dell'Esecuzione del servizio di cui sopra al Funzionario Architetto Mariano Nuzzo;
 - Inoltre, in vista dell'apertura al pubblico del Parco Archeologico di Pompei a partire dal 26 Maggio 2020, l'Amministrazione, con nota del 10.06.2020 prot. n. 4748, comunicava formalmente all'ASL Napoli 3 la volontà di rinnovare il servizio di primo soccorso, attraverso un punto di stazionamento del personale 118 presso il Sito Archeologico;
 - L'ASL Napoli 3 SUD, in riscontro alla suddetta comunicazione, manifestava formalmente il suo assenso a procedere con l'erogazione del servizio considerata la necessità e l'esigenza manifestata dal Parco Archeologico di Pompei nella comunicazione di cui sopra;
 - Il servizio reso nel mese di Dicembre 2019, Gennaio, Febbraio, Marzo, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2020 risulta economicamente pari ad euro 260.900,00 euro, considerando le voci di costo riportate nell'accordo di collaborazione rep.n. 111 del 29.12.2017 rinnovato per il periodo su richiamato.
 - le parti, alla luce dell'esperienza positiva degli scorsi anni, intendono rinnovare espressamente la propria cooperazione, anche in funzione dell'emergenza sanitaria in corso che richiede il dispiego di personale competente nell'attivazione delle procedure di sicurezza e controllo per la tutela della salute dei fruitori del Sito;
 - è stata accertata la copertura finanziaria della spesa;
 - è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione rinnovare e definire una forma integrata di collaborazione nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
 - è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, volte al miglioramento delle condizioni di fruizione dell'offerta culturale nel rispetto dei valori costituzionalmente garantiti, quale quelli alla vita e salute pubblica;
 - la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti *ex art. 29, co. 11°*, Codice, secondo le proprie competenze;
 - la presente Convenzione configura un modello organizzativo fra il Parco Archeologico di Pompei e la ASL Na3 Sud, volte al miglioramento delle condizioni di fruizione dell'offerta culturale nel rispetto dei valori costituzionalmente garantiti, quale quelli alla vita e salute pubblica;
 - tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico», in quanto soddisfano i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);

- in base alle indicate discipline (europea e italiana) «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21.10.2010, e successivamente l'Anac con delibera n.567 del 31 maggio 2017, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato;

Ritenuto che

- al fine di salvaguardare la salute pubblica e garantire ai fruitori del Sito Archeologico di Pompei, nonché ai dipendenti del Parco Archeologico di Pompei il servizio di primo soccorso medico qualora si verificano malori e/o eventi tali da richiedere un intervento immediato da parte di personale medico qualificato, si rende necessario l'avvio delle attività previste dalla Convenzione, che si allega alla presente, a partire dal 16.07.2021 al 31.12.2021;
- l'ASL NA3 Sud garantisce l'espletamento delle attività oggetto di convenzione durante l'orario di apertura dell'area archeologica ai visitatori.
- il rimborso delle spese riguarderà esclusivamente il personale impiegato dall'ASL NA3 Sud per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, in regime di plus orario, remunerato dall'ASL nella misura di legge (medico: € 60,00 per ora lordi; infermiere professionale € 40.000 per ora lordi; soccorritore: € 30,00 per ora lordi), entro il limite massimo di € 171.600,00.

DECRETA

1. di disporre, stante l'urgenza dettata dalla necessità di tutelare la salute pubblica, l'approvazione, in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 5, comma 4 lett. d) dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei, l'Accordo avente ad oggetto un accordo di collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e l'ASL Napoli 3 Sud, che si allega al presente atto rappresentandone una parte integrante e sostanziale, finalizzata allo svolgimento dell'attività di primo soccorso e di trasporto sanitario per lo

- svolgimento delle reciproche attività istituzionali che garantiscano l'assistenza sanitaria immediata e tempestiva all'interno del Parco **(all.1)**;
2. di sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, la presente determinazione e l'Accordo allegato alla stessa;
 3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013;
 4. di individuare come responsabile del procedimento: l'arch. Mariano Nuzzo;
 5. Che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio ha imputato la spesa complessiva relativa al mese di Dicembre 2019, ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre 2020 e al periodo tra il 16 Luglio 2021 al 31 Dicembre 2021, come di seguito riportato: imp. n.. 138/2019, 249/2020 e 141/2021.
 6. di inviare copia del presente provvedimento al competente ufficio bilancio per la predisposizione di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali.
 7. di mandare ai competenti Uffici tutti gli adempimenti conseguenti.

Allegati:
Schema di convenzione

Visto di Regolarità contabile
Dott. Davide Russo

Il Direttore Generale
Dott. Gabriel J. Zuchriegel